



# **Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2024-2026**

---



## Sommario

Premessa.....	5
Parte Prima - Analisi delle entrate.....	8
1.1 Le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	9
1.2 Le Entrate da trasferimenti correnti.....	11
1.3 Le Entrate extratributarie.....	12
1.4 Le Entrate in conto capitale.....	13
1.5 Le Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	13
1.6 Le Entrate da accensione di prestiti.....	13
1.6.1 Capacità di indebitamento e garanzie prestate a terzi.....	14
1.6.2 Strumenti derivati.....	15
1.7 Le Entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere.....	16
1.8 Le Entrate per conto di terzi.....	16
Parte Seconda – Analisi delle Spese.....	17
2.1 Le Spese correnti.....	17
2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente.....	18
2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge.....	18
2.1.2.1 Il quadro normativo di riferimento.....	19
2.1.2.2 Applicazione dei limiti agli enti locali.....	20
2.1.2.3 Limiti alla Spesa di Personale.....	21
2.1.3 Fondo di Riserva e fondo di riserva di cassa.....	23
2.1.4 Fondi accantonamento.....	23
2.2 Le Spese in conto capitale.....	26
2.2.1 Il programma triennale degli investimenti e gli altri interventi in c/capitale.....	27
2.3 Spese per incremento di attività finanziarie.....	27
2.4 Spese per rimborso di prestiti.....	27
2.5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere.....	28
2.6 Spese per conto terzi e partite di giro.....	28
Parte Terza – Il risultato di amministrazione.....	29
3.1 Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione.....	30
Parte Quarta – Il Fondo pluriennale vincolato.....	32
4.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata.....	32
4.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa.....	32
Parte Quinta – Gli equilibri generali e parziali del Bilancio.....	34
5.1 Analisi degli equilibri parziali: una visione d’insieme.....	34
5.2 L’equilibrio del Bilancio corrente.....	34
5.3 L’equilibrio del Bilancio investimenti.....	35
5.4 L’equilibrio del Bilancio movimento fondi.....	36
5.5 L’equilibrio del Bilancio di terzi.....	36
5.6 Equilibrio tra entrate e spese ricorrenti.....	37
Parte Sesta – Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	43
6.1 Il Pareggio di Bilancio.....	43
Parte Settima – Organismi strumentali e partecipazioni.....	45
7.1 Enti ed organismi strumentali.....	45



## Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2024/2026 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti e da vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti e da vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Al fine di ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, è stata predisposta la presente Nota integrativa nella quale ci si propone, oltre che di rispondere ad un preciso obbligo normativo, di rendere più comprensibile il contenuto dei modelli di bilancio. Si tratta di un'illustrazione diversa della strategia a breve dell'Ente rispetto a quella proposta nel Documento Unico di Programmazione - DUP (redatto ai sensi del punto 8 del medesimo principio), nel quale le voci di entrata e di spesa più significative vengono rielaborate ed esplicitate per consentire un agevole confronto temporale tra i dati dello stesso ente.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026 è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n.118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Il documento così costruito sintetizza e definisce le scelte di questa amministrazione in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle recenti manovre, dando ad esse rappresentazione in termini numerici.

Si tratta di un percorso complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il raggiungimento e mantenimento degli equilibri parziali e generali.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

*"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione*

*dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."*

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- *l'annualità*: le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- *l'unità*: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- *l'universalità*: tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- *l'integrità*: le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- *la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*: le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- *la significatività e rilevanza*: l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- *la flessibilità*: i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- *la congruità*: nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- *la prudenza*: sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- *la coerenza interna*: gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- *la coerenza esterna*: vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- *la continuità e la costanza*: la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- *la comparabilità e la verificabilità*: le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- *la neutralità*: la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- *la pubblicità*: è garantita la trasparenza e la divulgazione delle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali e dei risultati della gestione;
- *l'equilibrio di bilancio*: inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- *la competenza finanziaria*: imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- *la competenza economica*: le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- *la prevalenza della sostanza sulla forma*: i fatti gestionali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Come disposto all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza dei due esercizi successivi.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate a normativa vigente al momento della redazione del documento, in particolare in base alle norme della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) e delle manovre che si sono susseguite negli ultimi anni che ancora oggi abbiano vigore legislativo in ambito contabile.

Partendo da queste premesse nel quadro generale riassuntivo che segue sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2024 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2025 e 2026 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2025 – 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	7.607.534,38				<b>Disavanzo di amministrazione</b>				
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>	10.415.000,00				<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>				
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>									
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	912.851,46	-	-	-	<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	20.035.943,13	15.222.162,00	15.312.172,00	15.241.562,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.615.963,87	12.260.710,00	12.286.637,00	12.286.637,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	3.111.000,00	841.414,00	841.414,00	841.414,00	<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>		2.035.428,00	1.116.028,00	1.755.428,00
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	-	2.178.566,00	2.180.249,00	2.078.539,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	17.054.815,33	2.070.400,00	1.151.000,00	1.790.400,00	<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>		-	-	-
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		-	-	-	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		-	-	-
<b>Totale entrate finali.....</b>		17.351.090,00	16.459.300,00	16.996.990,00	<b>Totale spese finali.....</b>		17.257.590,00	16.428.200,00	16.996.990,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	93.500,00	93.500,00	31.100,00	-
					<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>	3.500.000,00	-	-	-
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	4.596.276,76	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00	<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	28.225.719,89	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00
<b>Totale Titoli</b>	25.150.815,33	25.447.090,00	24.555.300,00	25.092.990,00	<b>Totale Titoli</b>		25.447.090,00	24.555.300,00	25.092.990,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	32.758.349,71	25.447.090,00	24.555.300,00	25.092.990,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	28.225.719,89	25.447.090,00	24.555.300,00	25.092.990,00
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	4.532.629,82								

## Parte Prima - Analisi delle entrate

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi la cui spesa trova copertura finanziaria attraverso un costante e lungimirante processo di acquisizione di risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da essa e dall'ammontare delle risorse in entrata che si preventiva di accertare, distinte per natura e caratteristiche, conseguono le previsioni di spesa.

L'analisi delle entrate di seguito proposta si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli per poi approfondirne le tipologie che rispettivamente li compongono, seguendo quindi lo schema logico proposto dal legislatore, ossia partendo dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, progressivamente procederemo verso il basso.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare, le entrate si distinguono in:

- a) "Titolo 1", che comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) "Titolo 2", che comprende le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- c) "Titolo 3", che sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati dall'Ente;
- d) "Titolo 4", costituito da entrate dirette a finanziare le spese d'investimento;
- e) "Titolo 5", che accoglie le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;
- f) "Titolo 6", che comprende le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) "Titolo 7", che accoglie le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve, termine per anticipazioni di cassa;
- h) "Titolo 9", che comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

La tabella di seguito presentata evidenzia lo stanziamento delle entrate del Bilancio 2024/2026 suddivise per titolo.

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.260.710,00	12.286.637,00	12.286.637,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	841.414,00	841.414,00	841.414,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.178.566,00	2.180.249,00	2.078.539,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.070.400,00	1.151.000,00	1.790.400,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>25.447.090,00</b>	<b>24.555.300,00</b>	<b>25.092.990,00</b>

Proseguendo nell'analisi delle entrate, il principio contabile applicato alla programmazione al punto 9.4 precisa che le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Nei paragrafi che seguono procederemo all'analisi delle articolazioni in tipologie per ciascun titolo di entrata.



## 1.1 Le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

La classificazione delle entrate tributarie ha subito un considerevole restyling con il bilancio armonizzato: le vecchie "Categorie" sono state ridenominate "Tipologie" e suddivise secondo differenti aggregazioni omogenee.

In particolare, rinviando alla lettura della tabella per una analisi completa, si segnala come la tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" raggruppa la gran parte delle voci di entrate che nel precedente modello di bilancio erano distinte nelle tre categorie e pertanto comprende:

- le "Imposte" (ex cat. 01), ossia tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione;
- le "Tasse" (ex cat. 02), ossia i corrispettivi versati dai cittadini a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti;
- i "Proventi assimilati", voce residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non espressamente ricomprese nelle precedenti.

Tipologia	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	9.640.710,00	9.666.637,00	9.666.637,00
1.4 Compartecipazioni di tributi	-	-	-
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
3.2 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>12.260.710,00</b>	<b>12.286.637,00</b>	<b>12.286.637,00</b>

Le previsioni di entrata corrente di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono state elaborate seguendo le indicazioni formulate dai Responsabili di Servizio per le proprie rispettive competenze, analizzando i trend delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi e dei beni, in relazione al quadro delle aliquote e tariffe vigenti.

La previsione delle entrate tributarie riscosse in autoliquidazione è stata effettuata in applicazione del criterio di cui al punto 3.7.5 del principio contabile della contabilità finanziaria potenziata, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011:

*"3.7.5. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze."*

La pressione fiscale resta pressoché invariata rispetto allo scorso anno. Nell'elaborazione del nuovo Bilancio pluriennale non sono stati quindi previsti aumenti per nessuna delle tipologie di entrata tributaria, patrimoniale e tariffaria.

Per le motivazioni sopra esposte, e nel rispetto delle modalità di contabilizzazione previste dal principio contabile applicato, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le previsioni sono state determinate come segue:

**IMU:** A norma di quanto stabilito dall'art. 1 commi 738/783 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) - che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI dall'anno finanziario 2020, dall'esercizio 2020 è stata istituita la nuova IMU, che assorbe al suo interno entrambe le componenti. Per l'anno 2024 le aliquote restano confermate nella misura stabilita per l'anno 2023.

Per l'anno 2024 le aliquote previste sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso Cat. A1-A/8-A/9 re relative pertinenze con detrazione massima di € 200,00	0,50%
Civili abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di I grado	1,02%
Civili abitazioni e relative pertinenze per le quali i proprietari stipulano contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998 e per le quali il comma 760 ,del'art. 1, della Legge 160/2019, dispone che l'imposta stabilita dal comune è ridotta al 75%;	0,76%
Terreni agricoli	0,87%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Fabbricati gruppo "D" escluso D10	1,06%
Altri Immobili e aree edificabili	1,06%
Beni Merce	(esenti dal 01.01.2022)

Il gettito IMU previsto nel bilancio 2024 tiene conto di quanto si prevede di incassare entro il termine previsto per l'approvazione del rendiconto 2024. Il previsto gettito IMU ordinario è stato iscritto in bilancio al netto della quota IMU destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, pertanto, in bilancio risulta un'entrata da IMU ordinaria per l'importo di euro 3.042.000,00.

Sono inoltre previste:

- ✓ entrate per versamenti spontanei IMU riferiti agli anni precedenti, per euro 130.000,00. Si tratta in buona parte di versamenti IMU 2023 effettuati successivamente all'approvazione del rendiconto 2023, che in base ai principi contabili devono trovare allocazione nel bilancio dell'esercizio successivo.
- ✓ entrate per accertamenti IMU riferiti alle annualità 2019-2020-2021-2022, per € 451.000,00 nell'esercizio 2024, € 451.000,00 nel 2025 ed € 451.000,00 nel 2026. L'importo previsto fa riferimento a quanto si prevede di accertare, ossia al totale degli avvisi che si presume diverranno definitivi nell'esercizio 2024, indipendentemente poi dall'effettiva riscossione. Per tale motivo la presente entrata viene bilanciata, per la quota che si prevede di dubbia esigibilità, da quanto inserito nel "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

**Addizionale comunale I.R.P.E.F.:** Dal 1° gennaio 2022 è deliberata un'aliquota progressiva modulata in base agli scaglioni di reddito, previsti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, da norme statali, secondo lo schema sotto riportato, con soglia di esenzione ad € 10.000,00 ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 360/1998:

Redditi fino ad euro 15.000,00	0,65%
Redditi da euro 15.001,00 ad euro 28.000,00	0,78%
Redditi da euro 28.001,00 ad euro 50.000,00	0,79%
Redditi oltre euro 50.000,00	0,80%

soglia di esenzione per redditi fino a 10.000,00.

Il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per gli anni 2024/2026 è previsto pari a € 1.520.000,00. Lo stanziamento è stato effettuato applicando la modalità di calcolo novellata dalla commissione Arconet ed inserita nel principio contabile della contabilità finanziaria che prevede che nel bilancio di previsione dell'esercizio x possa essere stanziato l'importo accertato nell'anno x-2 ed incassato nella competenza dell'anno x-2, sommato agli incassi dell'anno x-1 in conto residui anno x-2. Nel testo riformulato del principio, vengono inoltre previste specifiche modalità per l'accertamento dell'importo in caso di:

- modifica delle aliquote; l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state apportate tali modifiche e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate;
- modifica della fascia di esenzione; l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale;
- istituzione del tributo; per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Nei casi di cambiamento del regime, l'importo da accertare non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

**TARI – Tariffa sui rifiuti:** A norma dell'art. 3, comma 5-quinques D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in L. n. 15 del 25 febbraio 2022 "A decorrere dal 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno." Il termine di approvazione della disciplina TARI viene quindi disgiunto, a partire dall'esercizio 2022, da quello di approvazione del bilancio di previsione. In conseguenza di ciò, l'ente, approvando il bilancio precedentemente all'approvazione del piano economico-finanziario del servizio, ha appostato le voci TARI per l'importo previsto sulle varie annualità 2023/2024/2025 sul PEF pluriennale 2022/2025 deliberato con DCC n. 68 del 30.05.2022 e farà confluire gli opportuni stanziamenti nella prima variazione di bilancio utile conseguente alla revisione del PEF. Si ricorda che alla previsione in entrata per la tassa sui rifiuti, istituita con i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), deve essere aggiunto il tributo provinciale "TEFA", contabilizzato al titolo "Entrate per conto di terzi e partite di giro", nella misura deliberata dalla provincia, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della

legge 147/2013. Si ricorda inoltre che le tariffe e le aliquote di imposta possono essere rideterminate a valere dall'inizio dell'anno, fino al "termine fissato da normativa statale per l'approvazione del bilancio" (art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

**Fondo di solidarietà comunale:** Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Il FSC trova rappresentazione nel bilancio di previsione solo con riferimento alla quota effettivamente riconosciuta all'ente, mentre la quota di alimentazione del Fondo non è iscritta tra le spese correnti in conseguenza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 16/2014 in tema di contabilizzazione dell'IMU. Tale disposizione prevede infatti che i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

In base alle considerazioni sopra esposte, il "Fondo di solidarietà comunale" 2024 è pari a 2.620.000,00.

## 1.2 Le Entrate da trasferimenti correnti

Con l'approvazione della Legge 42/2009, nota come legge sul "federalismo fiscale", è stato avviato un processo di trasformazione della finanza locale finalizzato a garantire agli enti locali una maggiore autonomia impositiva, essenzialmente concernente la base imponibile immobiliare presente sul territorio, bilanciata da una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, con lo scopo, tra gli altri, di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrati. Si è dunque assistito ad un processo di "fiscalizzazione" di alcune entrate locali, acquisite al bilancio dello Stato, tra cui merita ricordare la compartecipazione al gettito IVA e IRPEF, nonché l'addizionale sul consumo di energia elettrica, le quali sono andate ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale distribuito a livello nazionale sulla base di criteri perequativi e di garanzia della sostanziale invarianza di risorse a disposizione dell'ente, valutate come complesso delle entrate tributarie locali e dei trasferimenti erariali.

In realtà il percorso riformatore è stato ed è tuttora oggetto di continue modifiche e frequenti cambiamenti di direzione che stanno in parte mutando lo spirito originario della riforma e, soprattutto, generano una condizione di permanente incertezza circa le risorse effettivamente disponibili, con inevitabili conseguenze sulla capacità di programmazione dell'ente.

Se a ciò si aggiungono i reiterati interventi di riforma dei tributi locali si comprende come la quantificazione preventiva delle risorse correnti sia divenuta un'operazione complessa e caratterizzata da evidenti elementi di incertezza.

In termini di analisi, anche le entrate del titolo 2°, come già segnalato per le entrate del titolo 1°, hanno subito, con il nuovo ordinamento contabile, una rivisitazione nella loro denominazione ed allocazione all'interno del bilancio armonizzato. La nuova struttura, che rappresentiamo nella tabella sottostante, prevede una possibile distinzione in cinque tipologie, con un raggruppamento rispetto al passato dei trasferimenti da vari soggetti del settore pubblico in una unica tipologia.

Tipologia	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
I.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	820.914,00	820.914,00	820.914,00
I.2 Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	500,00	500,00
I.3 Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-
I.4 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale</b>	<b>841.414,00</b>	<b>841.414,00</b>	<b>841.414,00</b>

E' da precisare che alcune tipologie di questo titolo, anche se rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che non è più riscontrabile nella denominazione delle categorie: se, infatti, per i Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato non è prevista - nella maggior parte dei casi - una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie ed in particolare per quelle relative ai trasferimenti dalla Regione destinate al finanziamento di specifiche funzioni di spesa.

Le previsioni sono prudenziali, in assenza delle necessarie deliberazioni da parte della Regione Toscana e in ogni caso le previsioni di entrata sono legate a capitoli di spesa di pari importo, per i quali l'impegno sarà assunto solo a seguito dell'assegnazione dell'entrata che ne assicura la copertura.

### 1.3 Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (Titolo 3°) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1° e 2°, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Le entrate extratributarie negli ultimi anni hanno assunto maggiore importanza nel panorama finanziario degli enti locali. In questo paragrafo, pertanto, ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto, scomponendo le stesse nelle varie tipologie, rappresentate contabilmente nella tabella sotto riportata.

Tipologia	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.636.136,00	1.637.819,00	1.536.109,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	427.760,00	427.760,00	427.760,00
Interessi attivi	880,00	880,00	880,00
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e altre entrate correnti	113.790,00	113.790,00	113.790,00
<b>Totale</b>	<b>2.178.566,00</b>	<b>2.180.249,00</b>	<b>2.078.539,00</b>

#### a) Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

In questa tipologia rientrano sia le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, sia le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente locale (entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i canoni sulle concessioni ecc.).

Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono state previste tenendo conto del servizio reso agli utenti a prescindere dal momento dell'effettivo incasso, basandoci, pertanto, sul numero degli utenti che accedono al servizio e sulle tariffe approvate dall'ente.

Nella tipologia 100 sono compresi i proventi derivanti dai **servizi a domanda individuale**, rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal Comune, per i quali l'ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente, ai costi del servizio. Pur venendo meno per gli enti non dissestati, l'obbligo di copertura minima del 36% dei costi del servizio con i proventi tariffari ex art. 243, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, la tabella sotto riportata intende rappresentare la capacità ed il grado di copertura degli introiti rispetto agli oneri di spesa complessivi.

Servizi a domanda Individuale - Composizione Entrata	Tariffe 2024	Altre Entrate 2024	Totale 2024
Trasporto Scolastico	35.000,00	-	35.000,00
Lampade votive	83.838,00	-	83.838,00
			<b>118.838,00</b>
Servizi a domanda Individuale - Composizione Spesa	Personale 2024	Altre Spese 2024	Totale 2024
Trasporto Scolastico		287.082,52	287.052,52
Lampade votive	-	20.121,22	20.121,22
			<b>307.203,74</b>

Di seguito si riportano le previsioni delle principali entrate ricomprese nella tipologia 100:

- **Proventi trasporti scolastici:** € 35.000,00 la previsione tiene conto dell'adeguamento tariffario previsto per il 2023/2024.
- **Proventi cimiteriali:** € 87.000,00 per canoni lampade votive, € 150.000,00 per concessioni cimiteriali e € 75.000,00 per tumulazioni.
- **Proventi reti idriche:** il canone di concessione delle reti idriche esigibile nell'anno 2024 ammonta a € 351.146,00.
- **Proventi suolo pubblico:** lo stanziamento è previsto per un importo pari € 91.000,00.
- **Canone Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:** lo stanziamento è previsto per un importo pari € 170.000,00.

Le mense scolastiche sono state esternalizzate in concessione dal 2017.

#### b) Tipologia 200 – Entrate da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti

- **Sanzioni per violazione codice della strada:** € 225.760,00. La previsione 2024 è collegata all'obiettivo dell'Amministrazione di mantenere costante l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti, al fine di garantire la sicurezza nella viabilità del territorio comunale, a cui va ad aggiungersi l'interesse sempre più sentito relativo alla riscossione dei ruoli coattivi da evadere. Dall'esercizio 2015, in seguito all'applicazione dei nuovi principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, tale entrata è stata gestita per competenza, con la conseguente iscrizione in bilancio del totale dei verbali emessi e notificati, anche se non riscossi. Il dato 2024 è stato quindi considerato al netto della quota che viene accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 91.272,00, così come calcolata secondo i nuovi principi contabili. Inoltre, è stata prevista un'entrata di euro 130.000,00, che dovrebbe scaturire da una attività di recupero delle morosità relative agli anni precedenti. Anche tale entrata, in base ai dati storici, è stata adeguatamente svalutata per euro 123.268,00.

#### ***1.4 Le Entrate in conto capitale***

Le entrate del Titolo 4°, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6°, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale per più esercizi. Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per tipologie, che presentiamo nella tabella che segue.

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni
Tributi in conto capitale	0	0	0
Contributi agli investimenti	90.000,00	0	0
Altri trasferimenti in conto capitale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.569.400,00	740.000,00	1.379.400,00
Altre entrate in conto capitale	371.000,00	371.000,00	371.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>2.070.400,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.790.400,00</b>

Nella tipologia 500, categoria 01 sono previsti oneri di urbanizzazione per complessivi euro 371.000,00. La previsione per buona parte prende a riferimento le concessioni che si presume potranno essere rilasciate sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e in parte tiene in considerazione le concessioni rilasciate negli anni precedenti per le quali è stato richiesto il pagamento rateizzato, nonché le possibili comunicazioni di avvio lavori che l'ente riceverà nell'anno e il connesso costo di costruzione.

Di tale importo un ammontare pari ad € 71.000,00 è stato destinato, per ciascuna annualità, al finanziamento di parte della spesa corrente destinata, a norma dell'art. 1 co. 460 L. 232/2016 come modificato dall'art. 1-bis co. 1 D.L. n. 148/2017 alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione secondaria, qualificabili in aree a verde di quartiere (lettera h, art. 4 L. 847/1964).

#### ***1.5 Le Entrate da riduzione di attività finanziarie***

Le entrate ricomprese nel titolo 5°, come meglio evidenziate nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.

L'Ente non ha previsto entrate di tale tipologia.

#### ***1.6 Le Entrate da accensione di prestiti***

Le entrate del titolo 6° sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa (ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge), sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Negli esercizi 2024-2026 non è prevista l'assunzione di alcun prestito.

### **1.6.1 Capacità di indebitamento e garanzie prestate a terzi**

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per gli interessi e rimborso delle quote capitale per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

Tra questi, la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. Il D.Lgs. n. 267/2000, all'articolo 204, comma 1, sancisce che *"...l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ..."*.

La rilevante novità, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, è riferibile all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine, il comma 539 ha modificato l'articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) incrementando, a partire dal 2015, dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2016, ha portato ulteriori modifiche ed aggiornamenti agli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. Si tratta del V° aggiornamento dove, per quello che qui interessa, è stato inserito per gli enti locali, all'interno dell'allegato 9 del bilancio di previsione, un ulteriore allegato d) riguardante il corretto calcolo dei limiti di indebitamento. Le disposizioni contenute all'interno dell'art. 204 comma 1, TUEL dispongono che: *"... l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito"*.

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre di seguito il calcolo della capacità di indebitamento residuo del nostro ente. In particolare, si evidenzia che nelle colonne dei titoli I, II e III sono rispettivamente considerati gli accertamenti di competenza titoli I II III risultanti del conto di bilancio 2022 (ultimo esercizio chiuso).

Si noti che in base a quanto prescritto dall'art. 204, comma 1, del TUEL tali entrate dovrebbero rilevarsi dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, rendiconto evidentemente non disponibile al momento della compilazione del prospetto. Si è pertanto valutato che questa interpretazione è la più coerente con la natura e la funzione programmatica del bilancio, che copre appunto un periodo triennale (anche se i risultati che si ottengono come limiti annuali non sono da ritenere concretamente validi per gli anni cui gli stessi si riferiscono, in quanto ove in tali anni l'Ente intenda procedere all'effettiva assunzione di un mutuo dovrà ricalcolare il limite di indebitamento da rispettare, utilizzando a tal fine per le entrate dei primi tre titoli le risultanze del rendiconto che nel frattempo sarà stato approvato).

L'Ente comunque non ha previsto per gli anni 2024/2026 ricorso ad indebitamento.

Di seguito sono rappresentati i valori esplicativi di calcolo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>				
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	12.528.465,00	12.528.465,00	12.528.465,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	1.265.300,95	1.265.300,95	1.265.300,95
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	3.283.609,04	3.283.609,04	3.283.609,04
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	(=)	<b>17.077.374,99</b>	<b>17.077.374,99</b>	<b>17.077.374,99</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	1.707.737,50	1.707.737,50	1.707.737,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023 (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2024	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	(=)	1.707.737,50	1.707.737,50	1.707.737,50
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	231.993,43	231.993,43	231.993,43
Debito autorizzato nel 2024	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	(=)	<b>231.993,43</b>	<b>231.993,43</b>	<b>231.993,43</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

La tabella che segue rappresenta l'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti al 31/12/esercizio precedente.

	2024	2025	2026
(+) Spese interessi passivi <i>(autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente)</i>	45.360,00	45.360,00	45.360,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
	<b>Accertato 2022</b>	<b>Accertato 2022</b>	<b>Accertato 2022</b>
Entrate correnti (Tit. I+II+III)	17.077.374,99	17.077.374,99	17.077.374,99
	% anno 2024	% anno 2025	% anno 2026
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,27%</b>

Interessante, ai fini dell'approfondimento che stiamo conducendo, è anche la conoscenza dell'andamento dello stock del debito per gli anni 2024-2026, come riportato nella tabella di seguito.

Titolo	2024	2025	2026
4-Rimborso Prestiti	€ 93.500,00	€ 31.100,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 93.500,00</b>	<b>€ 31.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### 1.6.2 Strumenti derivati

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2024, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. g) del principio applicato della programmazione, richiede un'adeguata precisazione relativamente agli oneri e agli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Il comma 8 dell'art. 62 della Legge 133/2008 prevede inoltre che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa relativa agli strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'ente non ha in corso contratti in strumenti derivati e per tale motivo non presenta specifica nota allegata.

### ***1.7 Le Entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere***

Le entrate ricomprese nel titolo 7° riportano le previsioni di accensione di questa fonte di finanziamento a breve, stanziata sulla base di quanto riportato dall'art. 222 TUEL.

L'ente, pur ritenendo di non attivare nell'esercizio 2024 il ricorso all'anticipazione di tesoreria, data la consistenza del fondo di cassa e considerate le riscossioni e i pagamenti relativi al corrente esercizio, ha comunque previsto il suo stanziamento in bilancio, sia in entrata che in uscita, pari ad € 3.500.000,00.

### ***1.8 Le Entrate per conto di terzi***

Le entrate per conto terzi ricomprese nel titolo 9° delle entrate misurano le entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Ai fini dell'individuazione delle "Operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Non comportando alcuna discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Le previsioni del nostro ente relativamente alle entrate per conto di terzi e partite di giro sono conformi alle disposizioni contenute nel principio contabile applicato sulla competenza finanziaria e sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Nella successiva tabella vengono presentati i dati di ciascuna tipologia con i valori stanziati nelle previsioni 2024/2026.

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni
Entrate per partite di giro	4.215.000,00	4.215.000,00	4.215.000,00
Entrate per conto terzi	381.000,00	381.000,00	381.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.596.000,00</b>



## Parte Seconda – Analisi delle Spese

La prima parte del presente lavoro, dedicata all'analisi dell'entrata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa seconda parte ci occuperemo, invece, di analizzare le spese in maniera analoga a quanto già visto per le entrate. Nei paragrafi seguenti cercheremo, pertanto, di far comprendere, attraverso l'analisi delle corrispondenti spese, come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici previsti dapprima in fase di insediamento e, successivamente, declinati nel DUP.

Per rendere più facile la comprensione delle scelte poste in essere, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa logica espositiva adottata per le entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

L'ordinamento finanziario riformato, nel ridisegnare la struttura della spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, mantenendo inalterata la classificazione economica della spesa in titoli, prevedendone però un maggior grado di analiticità. In particolare, la spesa è suddivisa in:

- a) *Titolo 1°*: che riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione, caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- b) *Titolo 2°*: che presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
- c) *Titolo 3°*: che descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);
- d) *Titolo 4°*: che evidenzia i rimborsi delle quote capitali dei prestiti contratti;
- e) *Titolo 5°*: che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
- f) *Titolo 7°*: che riassume le somme per partite di giro;

Come per le entrate anche in questo caso l'analisi per titoli viene compiuta separatamente.

Di seguito il dettaglio degli stanziamenti per titolo di spesa sul bilancio di previsione 2024/2026.

SPESE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni
Disavanzo di amministrazione	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	15.222.162,00	15.312.172,00	15.241.562,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.035.428,00	1.116.028,00	1.755.428,00
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	93.500,00	31.100,00	-
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.447.090,00</b>	<b>24.555.300,00</b>	<b>25.092.990,00</b>

### 2.1 Le Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1° ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei servizi pubblici attivati.

Gli stanziamenti della spesa corrente sono stati determinati prevedendo le obbligazioni giuridiche che si perfezioneranno nell'anno e che nell'anno scadranno, essendo quindi esigibili nel corso dell'esercizio in cui sono previste.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa distinguendola in missioni, secondo la sua classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e

confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni, infatti, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, così come definiti in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata, pertanto, la composizione del titolo 1° della spesa nel bilancio 2024/2026 suddivisa per missioni.

Missione	2024	2025	2026
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.415.241,00	4.464.248,00	4.396.438,00
03-Ordine pubblico e sicurezza	560.814,00	567.890,00	567.890,00
04-Istruzione e diritto allo studio	1.119.634,00	1.118.884,00	1.118.884,00
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	292.744,00	292.744,00	292.744,00
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	55.000,00	52.300,00	49.500,00
07-Turismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	144.346,00	144.346,00	144.346,00
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.580.113,00	4.611.933,00	4.611.933,00
10-Trasporti e diritto alla mobilità	626.749,00	626.749,00	626.749,00
11-Soccorso civile	24.300,00	24.300,00	24.300,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.699.149,00	1.699.149,00	1.699.149,00
14-Sviluppo economico e competitività	63.905,00	63.905,00	63.905,00
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	200,00	200,00	200,00
20-Fondi e accantonamenti	1.626.967,00	1.632.524,00	1.632.524,00
<b>Totale</b>	<b>15.222.162,00</b>	<b>15.312.172,00</b>	<b>15.241.562,00</b>

### 2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Sebbene non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa. Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1° per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:

Macroaggregato	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Variazione %	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1.01 Redditi da lavoro dipendente	3.740.759,49	3.715.376,91	-0,68	3.715.376,91	3.715.376,91
1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	308.425,36	277.830,95	-9,92	277.680,95	277.680,95
1.03 Acquisto di beni e servizi	8.886.985,81	7.793.879,00	-12,30	7.776.618,00	7.776.618,00
1.04 Trasferimenti correnti	1.729.573,34	1.533.620,00	-11,33	1.533.620,00	1.533.620,00
1.07 Interessi passivi	45.360,00	6.250,00	-86,22	2.800,00	0,00
1.08 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	118.561,74	27.550,00	-76,76	27.550,00	27.550,00
1.10 Altre spese correnti	2.423.340,33	1.867.655,14	-22,93	1.978.526,14	1.910.716,14
<b>Totale</b>	<b>17.253.006,07</b>	<b>15.222.162,00</b>	<b>-11,77</b>	<b>15.312.172,00</b>	<b>15.241.562,00</b>

### 2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono stati a lungo soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme da coordinare tra di loro.

### 2.1.2.1 Il quadro normativo di riferimento

A) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010: L'articolo 6 del D.L. n.78/2010 (conv. in legge n.122/2010) conteneva un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12): -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13): -50%
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti era la spesa sostenuta nell'anno 2009.

B) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014: L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo, prevedendo che, dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non potessero sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite poteva essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere. Per gli enti locali il limite non trovava applicazione in caso di autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

C) LA LEGGE N. 228/2012: La legge di stabilità 2013 (legge n.228/2012) rafforzava ulteriormente i limiti di spesa prevedendo (art.1):

- il divieto di acquisto di autovetture (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, fu esteso, da ultimo, al 2016 ad opera della legge n. 208/2015. Esso non trovava applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'acquisto di mobili e arredi (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 era pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applicava qualora: a) l'acquisto fosse funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia. L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) escludeva gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il 2016. Dal 2014 inoltre era tornata la possibilità di acquistare immobili alla sola condizione che l'acquisto fosse dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprimesse il parere di congruità sul valore di acquisto e venisse pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

Tali limiti dal 2017 non sono più in vigore.

D) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013: Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n.125/2013), all'art.1, il legislatore è intervenuto restringendo ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli studi e incarichi di consulenza un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal D.L. n.78/2010, limite che per il 2014 e 2015 era fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa tornava ai livelli massimi previsti dal D.L. n.78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le autovetture: veniva ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non fosse in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispose che fin quando perdurava il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal D.L. n.95/2012 dovesse essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

E) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014: Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) è intervenuto, oltre che sulle autovetture, anche sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si andavano ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabiliva infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non potessero comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superavano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5ml di €	Spesa personale >= a 5ml di €
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

F) IL DECRETO LEGGE N. 90/2014: Dal 1° gennaio 2014, ai sensi del comma 557-quater, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserito dall' art. 3, comma 5 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, deve essere assicurato il contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013.

### 2.1.2.2 Applicazione dei limiti agli enti locali

Il DL. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto già per il bilancio di previsione 2017/2019 la non applicazione di alcuni dei limiti su menzionati, introducendo una semplificazione che all'epoca non riguardava tutti gli enti.

In particolare, l'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 stabiliva la non applicazione per il bilancio 2017/2019 di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DL n. 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti avessero approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e che avessero rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012). La possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è stata riproposta anche per gli anni successivi al 2017, limitatamente però ai Comuni e alle forme associative degli stessi che avessero approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rispettassero il saldo del pareggio di bilancio.

La norma sopra richiamata stabiliva che ai Comuni e forme associative che si trovassero nelle sopra indicate condizioni non si applicavano, dal 2017, le seguenti limitazioni:

- ✓ la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, Dl n. 78/2010);
- ✓ la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, Dl n. 78/2010);
- ✓ il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- ✓ la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- ✓ la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, Dl n. 112/2008).

Permanevano invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolare:

- ✓ la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12);
- ✓ il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. In proposito si è già rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012;
- ✓ il limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009), ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del Dl n. 78/2010. Tuttavia, in relazione a quest'ultime, va evidenziato che l'articolo 22 del DL. n. 50/2017 stabiliva che il limite di spesa previsto per le mostre non si applicava per quelle effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Va inoltre evidenziato che l'esclusione dai limiti delle spese per la realizzazione di mostre riguardava tutti i Comuni e non solo quelli "virtuosi" in base all'articolo 21-bis e non aveva limiti temporali (a differenza delle

agevolazioni dell'articolo 21-bis, limitate al solo 2017 e agli anni seguenti solo sotto certe condizioni);

Le agevolazioni su menzionate erano quindi riservate (Legge n. 145/2018 art. 1 comma 905), prima della conversione in legge del D.L. 124/2019, soltanto ai comuni virtuosi che riuscivano ad approvare, entro gli ordinari tempi previsti dal TUEL, sia il bilancio di previsione (31/12) che il rendiconto (30/4) e che avevano rispettato nell'annualità precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9, della legge 243/2012.

Con l'art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019 queste disposizioni vengono abrogate eliminando quindi qualsiasi ulteriore vincolo alla disapplicazione di alcuni tetti di spesa.

L'individuazione di quali sono le limitazioni che dall'annualità 2020 sono state abrogate, passa attraverso la lettura comparata tra le norme abrogate e l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, dalla quale risulta che, dall'annualità 2020, sono abrogati:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012).

Dall'annualità 2020 gli enti locali possono inoltre procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1-ter, dell'articolo 12 del D.L. n. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non è quindi più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non deve essere più attestata dall'Agenzia del demanio, e non è più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazioni di acquisto.

Per completezza, va rammentato inoltre che già dal 2016 non si applica agli enti locali il limite per l'acquisto di arredi, previsto in origine dall'articolo 1, comma 141, legge n. 228/2012.

Non risultano invece essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Si attesta che il bilancio di previsione 2024-2026 dell'ente è coerente con quanto sopra esposto.

### 2.1.2.3 Limiti alla Spesa di Personale

Con riferimento alle spese di personale, come si evince dal prospetto sotto riportato, le previsioni di bilancio rispettano il limite fissato dall'applicazione comma 557-quater, dell'art.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserito dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, risultando complessivamente inferiori al valore medio del triennio 2011-2013.

A tal fine, di seguito si riporta il prospetto illustrativo del rispetto del limite alla spesa del personale.

<b>CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006</b>				
<b>Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR</b>				
<b>TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE</b>	<b>MEDIA 2011/2013</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	3.590.181,44	2.933.563,60	2.847.324,13	2.847.324,13
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata NELL'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)		-		
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		-		
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		-		
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili o straordinario elettorale		-		
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto				
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000		32.723,00	32.723,00	32.723,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000		-		
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2001				
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		803.732,31	771.419,53	771.419,53
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada		17.020,00	17.548,00	17.548,00
IRAP	217.783,04	231.354,95	227.501,44	227.501,44
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	66.515,45	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando - TRASFERIMENTI	4.367,08	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		21.600,00	21.600,00	21.600,00
<b>Totale (A)</b>	<b>3.878.847,01</b>	<b>4.089.993,86</b>	<b>3.969.116,10</b>	<b>3.969.116,10</b>
<b>TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE</b>	<b>MEDIA 2011/2013</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati				
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata DALL'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)				
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero				
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		21.600,00	21.600,00	21.600,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate				
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali progressivi		876.894,83	876.894,83	876.894,83
Spese per il personale appartenente alle categorie protette		256.101,40	256.101,40	256.101,40
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni				
Spese personale stagionale a progetto nelle forme di contratto tempo determinato lavoro flessibile finanziato con quote proventi violazione Codice della Strada		7.020,00	7.548,00	7.548,00
Incentivi per la avvocatura	87.841,99	15.292,00	15.292,00	15.292,00
Incentivi per la progettazione		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Incentivi per il recupero ICI - IMU		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Diritti di rogito				
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)				
Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007				
Spese lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate ISTAT (circ. Ministero Economia Finanza n. 16/2012)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo) indennità ordine pubblico covid				
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo) previdenza VVUU art 208 cds		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>costo delle assunzioni consentite ai sensi del dm 17 marzo 2020 in deroga al limite del comma 557</b>		<b>399.175,18</b>	<b>399.175,18</b>	<b>399.175,18</b>
<b>Totale (B)</b>		<b>1.248.908,23</b>	<b>1.249.436,23</b>	<b>1.249.436,23</b>
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B)</b>	<b>3.088.495,69</b>	<b>2.841.085,63</b>	<b>2.719.679,87</b>	<b>2.719.679,87</b>

Il bilancio di previsione 2024/2026 è predisposto prevedendo le nuove retribuzioni tabellari così come previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali (personale non dirigenziale) per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022, considerando i seguenti istituti previsti dal nuovo contratto:

- Art. 13, comma 8: in attuazione del comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, al fine di finanziare gli oneri conseguenti al nuovo CCNL derivanti dalle progressioni giuridiche nella fase di

prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 2022 gli enti integrano, a carico dei rispettivi bilanci, le risorse relative ai CCNL 2019/2021, nella misura fino allo 0,55% (oltre oneri e IRAP) del monte salari 2018 del personale non dirigenziale.

- Art. 79, comma 1, lettera b): nella parte stabile del fondo risorse decentrate deve essere previsto un importo, su base annua, pari a euro 84,50 (oltre oneri e IRAP) per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Tali risorse non sono sottoposte al vigente limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Gli stanziamenti a copertura della spesa di personale inoltre tengono conto dell'IVC nella misura dello 0,50% degli stipendi tabellari in godimento incrementato di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annualmente erogato, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP.

### **2.1.3 Fondo di Riserva e fondo di riserva di cassa**

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva pari ad euro 65.000,00 in tutti e tre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione e un fondo di riserva di cassa per il 2024 di euro 650.000,00, conformemente ai limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

### **2.1.4 Fondi accantonamento**

A) *Fondo crediti di dubbia esigibilità*: Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrata, tassativamente previste, quali:

- ✓ entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- ✓ entrate assistite da fidejussione,
- ✓ entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- ✓ entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i proventi da accertamenti tributari) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti. Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio.

Il Principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria, all'esempio n. 5 chiarisce che: *“Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: 1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. (...); 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. (...).*

*La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:*

- *media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);*
- *rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;*
- *media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;*

*Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:*

---

*Accertamenti esercizio X*

*In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.*

*Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.*

*Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.*

*Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:*

- a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;*
- b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.*

*Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.*

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2) E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio. (...)"*

In base al DM 25 luglio 2023 per l'annualità 2024/2026 è nuovamente possibile calcolare l'accantonamento a FCDE da appostare a preventivo utilizzando anziché la media semplice del rapporto fra incassi e accertamenti del quinquennio precedente, quella ponderata, in modo da attribuire maggior peso alle annualità più recenti.

Per ottemperare a quanto richiesto dalla normativa, l'Ente ha provveduto a stanziare nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Con riferimento all'individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, scelta rimessa a ciascuna amministrazione, così come è facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), si è provveduto ad individuare le fattispecie di entrata da qualificare come di dubbia e difficile esazione e per ciascuna di esse è stata calcolata la media del rapporto tra incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X e gli accertamenti esercizio X, con riferimento agli esercizi 2018-2022. Le voci escluse dal suddetto computo riguardano entrate la cui spesa è sostenuta solo a seguito dell'effettivo introito delle stesse da parte dell'utente. Per la determinazione del FCDE è stato utilizzato il metodo della media semplice per tutte le tipologie di entrata oggetto di accantonamento.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 509 della Legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello specifico, si consentiva di ridurre la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni con incidenza più leggera per le finanze dei singoli enti. La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) ha poi rimodulato ulteriormente tale gradualità prevedendo che nel 2018 gli enti locali fossero tenuti a stanziare a tale titolo almeno il 75% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, nel 2019 almeno il 85%, nel 2020 almeno il 95%, e dal 2021 entra a regime la quota del 100%. Lo stanziamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità è quindi stato iscritto rispettando le percentuali sopra indicate.

La quota del fondo stanziata nel bilancio 2024/2026 è di:

- ✓ € 1.373.901,00 nell'anno 2024;
- ✓ € 1.379.458,00 nell'anno 2025;
- ✓ € 1.379.458,00 nell'anno 2026.



Nella tabella seguente sono riportate le entrate di dubbia e difficile esazione individuate da questa Amministrazione ed il rispettivo Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), per il 2024/2026:

Descrizione capitolo	Modalità Calcolo	Percentuale	Accantonamento effettivo 2024	Accantonamento effettivo 2025	Accantonamento effettivo 2026
I.M.U. - Sperimentale (Recupero evasione)	Media semplice sui totali	30,44	136.980,00	136.980,00	136.980,00
I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili (Recupero evasione)	Media semplice sui totali	1,70	51,00	0,00	0,00
TA.RI. Tassa sui Rifiuti (nuova codifica) (su FCDE)	Media semplice sui totali	19,39	816.923,00	822.531,00	822.531,00
TA.RI. - Tassa sui Rifiuti (nuova codifica 2017) (Recupero Evasione)	Media semplice sui totali	88,56	8.856,00	8.856,00	8.856,00
DIRITTI sulle Pubbliche Affissioni	Media semplice sui totali	27,97	728,00	728,00	728,00
TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili (Recupero Evasione)	Media semplice sui totali	45,60	2.280,00	2.280,00	2.280,00
SERVIZI SCOLASTICI - Proventi	Media semplice sui totali	20,86	7.301,00	7.301,00	7.301,00
LAMPADE VOTIVE - Proventi	Media semplice sui totali	100,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
SERVIZI GENERALI - Diritti di cancelleria e rilascio documenti	Media semplice sui totali	8,42	421,00	421,00	421,00
STAZIONI TELEFONIA MOBILE - Canoni attivi	Media semplice sui totali	8,57	9.085,00	9.085,00	9.085,00
GESTIONE PATRIMONIO - Canoni attivi	Media semplice sui totali	56,29	12.063,00	12.063,00	12.063,00
GESTIONE ENTRATE (Aree convenzione Parco Collesalveti) - Canoni attivi (U640/5)	Media semplice sui totali	13,50	310,50	310,50	310,50
GESTIONE ENTRATE (Aree convenzione SPIL - ex CMF) - Canoni attivi (U640/5)	Media semplice sui totali	23,32	8.955,00	8.955,00	8.955,00
SERVIZI CIMITERIALI - Proventi	Media semplice sui totali	6,43	4.822,50	4.822,50	4.822,50
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Proventi	Media semplice sui totali	9,60	192,00	192,00	192,00
IMPIANTI SPORTIVI - Proventi	Media semplice sui totali	61,78	24.712,00	24.712,00	24.712,00
SERVIZI CIMITERIALI (Concessioni) - Proventi	Media semplice sui totali	3,50	5.250,00	5.250,00	5.250,00
EMERGENZA ABITATIVA - Proventi da concessioni	Media semplice sui totali	85,26	8.782,00	8.782,00	8.782,00
EMERGENZA ABITATIVA - Fitti attivi	Media semplice sui totali	4,58	267,00	267,00	267,00
GESTIONE PATRIMONIO - Fitti attivi	Media semplice sui totali	8,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SANZIONI AMM.VE (diverse da CDS)	Media semplice sui totali	71,06	14.212,00	14.212,00	14.212,00
SANZIONI AMM.VE Cds escluso Velocita' (ex art.208)	Media semplice sui totali	48,04	51.288,00	51.288,00	51.288,00
SANZIONI AMM.VE Cds escluso Velocita' (Recupero evasione)	Media semplice sui totali	92,07	55.242,00	55.242,00	55.242,00
SANZIONI AMM.VE Cds Velocita' proprie (ex art.142 co.12 ter) - (Recupero evasione)	Media semplice sui totali	97,18	68.026,00	68.026,00	68.026,00
SANZIONI AMM.VE Cds Velocita' proprie (ex art.142 co.12 ter)	Media semplice sui totali	33,60	39.984,00	39.984,00	39.984,00
SANZIONI AMBIENTALI - Proventi	Media semplice sui totali	1,68	34,00	34,00	34,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Rimborsi in entrata attraversamenti idrici/idrocarburi/fognature	Media semplice sui totali	59,62	2.087,00	2.087,00	2.087,00
GESTIONE RISORSE UMANE - Incassi per azioni in surroga (U69/10-U69/11)	Media semplice sui totali	91,17	912,00	912,00	912,00
INTROITI e Rimborsi diversi	Media semplice sui totali	10,13	1.013,00	1.013,00	1.013,00
GESTIONE RISORSE UMANE - Introiti e rimborsi diversi	Media semplice sui totali	1,77	124,00	124,00	124,00
			<b>1.373.901,00</b>	<b>1.379.458,00</b>	<b>1.379.458,00</b>

B) Fondo rischi spese legali: Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione: "Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

A seguito della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente, si rilevano spese potenziali per € 20.000 sugli esercizi 2024/2026.

C) Fondo accantonamento per perdite delle società e delle aziende partecipate: Dal 1° gennaio 2015 ex commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 2014, è previsto, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale disposizione è stata successivamente traslata nell'art. 21 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Nel 2024 sono stati effettuati accantonamenti come segue:

Società	Capitale Sociale	% partecipazione	Risultato d'esercizio 2022	Accantonamento a Fondo	
Retiambiente spa	€ 32.777.474,00	0,2710%	€ 240.268,00	In utile	€ 0,00
Interporto Toscano Vespucci Spa	€ 29.123.179,00	0,7100%	€ 2.144.401,00	In utile	€ 0,00
A.T.L. Srl in liquidazione	€ 100.000,00	4,7300%	€ 6.659,00	Perdite pregresse	€ 11.712,24
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali Spa	€ 28.613.406,00	2,2200%	€ 5.363.007,00	In utile	€ 0,00
Casa Livorno e Provincia Spa	€ 6.000.000,00	1,2800%	-€ 914.219,00		€ 11.702,00
Porto industriale di Livorno SPIL Spa	€ 2.858.626,00	0,1800%	-€ 4.890.833,00		€ 8.803,50
Centrale del Latte Fi PT LI SpA (Centrale del Latte Italia SpA)	€ 28.840.041,00	0,2000%	€ 2.293.598,00	In utile	€ 0,00
Piattaforma Biscottino SpA	€ 6.139.990,00	37,4000%	- 32.643,00		€ 12.208,48
<b>Totale accantonamento (arrotondamento per eccesso)</b>					<b>€ 44.430,00</b>

Sulla base del calcolo sopra indicato è stato previsto l'accantonamento sul bilancio 2024 per perdite potenziali pari a € 44.430,00.

D) *Fondo accantonamento spese per indennità di fine mandato*: Il punto 5.2, lettera i), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti ulteriori obblighi in materia di bilancio di previsione: "anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si ritiene opportuno prevedere, tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del (...). Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile". A tal fine è stato previsto nel bilancio 2024 il necessario accantonamento al fondo spese per indennità di fine mandato, per la quota relativa all'esercizio 2024 pari ad € 4.141,00 la cui economia, a fine esercizio, andrà a sommarsi alle quote stanziati nei precedenti esercizi e confluite in sede di riaccertamento straordinario dei residui, nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

E) *Fondo accantonamento rinnovi contrattuali*: ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nelle more della sottoscrizione del CCNL 2022/2024, si è reso necessario prevedere sulle annualità 2024/2026 gli oneri per il rinnovo del CCNL del personale dipendente, posti a carico dei rispettivi bilanci. La prossima Legge di Bilancio dovrà, di fatto, quantificare le risorse da destinare alla sessione contrattuale del triennio 2022/2024, per cui al momento della redazione della presente nota integrativa l'accantonamento è stato stimato in via prudenziale. Al riguardo, nelle more della manovra economica, si è tenuto conto dell'ultima percentuale (il 3,78% per il 2021) di adeguamento delle retribuzioni del CCNL 2019/2021, applicando tale percentuale al monte salari 2022 rivalutato del 3,78% (ed ulteriormente rivalutato del 3,48% per i soli Dirigenti/Segretari), oltre oneri e IRAP, e nettizzando la quota accantonata dell'IVC del CCNL 2022/2024 (oltre oneri riflessi e IRAP) prevista per il triennio 2024/2026. Gli oneri riflessi e l'IRAP sono quantificati nella misura del 37%.

Gli accantonamenti effettuati sulla base di quanto sopra sono pari a € 115.636,00 sul 2024/2026. Tali accantonamenti, nelle more della firma del CCNL, confluiranno, in sede di rendiconto della gestione, nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

F) *Altri accantonamenti per spese potenziali*: non sono previsti ulteriori accantonamenti.

## 2.2 Le Spese in conto capitale

Con il termine spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1°, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo.

Nella tabella sottostante viene quindi presentata per il bilancio di previsione 2024/2026 la composizione del titolo 2° per missione. E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Missione	2024	2025	2026
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.099.400,00	270.000,00	1.409.400,00
03-Ordine pubblico e sicurezza	21.477,00	21.477,00	21.477,00
04-Istruzione e diritto allo studio	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	-
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	-
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-Trasporti e diritto alla mobilità	879.551,00	804.551,00	304.551,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.000,00	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.035.428,00</b>	<b>1.116.028,00</b>	<b>1.755.428,00</b>

## 2.2.1 Il programma triennale degli investimenti e gli altri interventi in c/capitale

Il piano degli investimenti è costituito dall'insieme degli investimenti che il Comune intende realizzare nell'arco temporale preso in considerazione dal Bilancio pluriennale, del quale costituisce componente obbligatoria. Il piano degli investimenti comprende al suo interno il programma delle opere pubbliche che, per livello progettuale e compatibilità con gli strumenti urbanistici e amministrativi, sono cantierabili negli esercizi finanziari presi in considerazione.

A tal fine si fa presente:

- che l'ente ha redatto il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici conformemente alle indicazioni ed agli schemi ministeriali;
- che lo schema di programma è stato richiamato nel Documento Unico di Programmazione;
- che per gli interventi contenuti nell'Elenco annuale, ad eccezione degli interventi di manutenzione, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli interventi compresi nel piano e le risorse previste per il loro finanziamento.

	2024			2025			2026		
	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento
INTERVENTI EDIFICI COMUNALI	600.000,00						950.000,00		
INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI	282.460,00								
INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE	500.000,00			500.000,00					
<b>Totale Piano Triennale OOPP</b>		<b>1.382.460,00</b>			<b>500.000,00</b>			<b>950.000,00</b>	

	2024			2025			2026		
	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento
Interventi edifici scolastici	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
Interventi viabilità comunale	275.000,00	90.000,00		290.000,00			290.000,00		
Interventi patrimonio comunale	191.940,00			230.000,00			419.400,00		
Interventi tutela ambientale	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
<b>Totale investimenti non compresi nel Piano Triennale OOPP</b>		<b>576.940,00</b>			<b>540.000,00</b>			<b>729.400,00</b>	

	2024			2025			2026		
	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento
Ordine pubblico e sicurezza	21.477,00			21.477,00			21.477,00		
Viabilità	14.551,00			14.551,00			14.551,00		
Manutenzioni	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
<b>Totale contributi agli investimenti</b>		<b>66.028,00</b>			<b>66.028,00</b>			<b>66.028,00</b>	

	2024			2025			2026		
	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento	Entrate Proprie	Trasferimenti	Indebitamento
Restituzione oneri	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
<b>Totale contributi agli investimenti</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	

	<b>2.035.428,00</b>	<b>1.116.028,00</b>	<b>1.755.428,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

## 2.3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3° ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

L'Ente non ha previsioni di spesa da ricomprendere all'interno del titolo 3° della spesa.

## 2.4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4° della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1° della spesa.

Di seguito le previsioni di spesa relativa al rimborso prestiti per macroaggregati:

Titolo	2024	2025	2026
4-Rimborso Prestiti	€ 93.500,00	€ 31.100,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 93.500,00</b>	<b>€ 31.100,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## 2.5 Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere

Il titolo 5° della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.

Si ricorda a riguardo che le anticipazioni di cassa rimborsate al tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale spesa e che, ai sensi dell'articolo all'art.3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità pertanto rimborsate entro la fine dell'esercizio. Ne consegue che alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

L'ente, pur ritenendo di non attivare nell'esercizio 2024 il ricorso all'anticipazione di tesoreria, data la consistenza del fondo di cassa e considerate le riscossioni e i pagamenti relativi al corrente esercizio, ha comunque previsto il suo stanziamento in bilancio, sia in entrata che in uscita, pari ad € 3.500.000,00.

## 2.6 Spese per conto terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Nella successiva tabella vengono presentati i dati di ciascun macroaggregato con i valori stanziati nelle previsioni 2024/2026.

Descrizione Tipologia/Categoria	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni
Uscite per partite di giro	4.215.000,00	4.215.000,00	4.215.000,00
Uscite per conto terzi	381.000,00	381.000,00	381.000,00
<b>TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>4.596.000,00</b>

## Parte Terza – Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data. Il risultato di amministrazione è accertato e verificato alla fine dell'esercizio a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Ciò nonostante, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione, poiché in occasione dell'approvazione del documento è consentito l'utilizzo del risultato di amministrazione presunto, secondo le modalità di legge.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata solo a seguito dell'approvazione del rendiconto e per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Costituiscono invece quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio).

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione. Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre

consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La tabella seguente riporta la determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023:

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto	Risultato di Amministrazione Presunto al 31.12.2023
<b>Parte accantonata</b>	<b>14.182.103,65</b>
<b>di cui</b>	
<i>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12</i>	11.353.720,58
<i>Fondo contenzioso</i>	1.029.000,00
<i>Fondo perdite Società Partecipate</i>	593.860,00
<i>Altri accantonamenti</i>	1.205.523,07
<b>Parte vincolata</b>	<b>7.468.063,03</b>
<b>di cui</b>	
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	1.266.047,51
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	5.695.308,15
<i>Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui</i>	192.218,04
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	135.019,19
<i>Altri vincoli</i>	179.470,14
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>1.002.709,50</b>
<b>Avanzo Libero</b>	<b>2.426.250,77</b>
<b>Totale Avanzo</b>	<b>25.079.126,95</b>

### 3.1 Applicazione dell'Avanzo di Amministrazione

Il principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 afferma, al punto 9.2 che «Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale)».

Secondo questo assunto, quindi, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione presunto contrasta con i principi costituzionali del pareggio, trattandosi di una entrata non certa fino a quando non sarà approvato il rendiconto dell'esercizio precedente.

Ciò nonostante lo stesso principio contabile individua, in via del tutto eccezionale, i casi in cui è possibile derogare a questa regola, applicando già in fase di approvazione del bilancio di previsione l'avanzo presunto. Tale facoltà risulta limitata esclusivamente ai fondi vincolati ed ai fondi accantonati.

Con riferimento ai fondi vincolati, l'ente può applicare al bilancio di previsione i fondi vincolati che risultano dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La facoltà è generale in quanto riguarda tutti i fondi vincolati, a prescindere dalla tipologia e natura del vincolo e a prescindere anche dall'esercizio in cui si è formato l'avanzo. In sostanza, quindi, è possibile applicare avanzo vincolato, sia che esso provenga da vincoli accertati con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente, sia da vincoli generati nel corso dell'esercizio precedente. Questa opportunità offerta dal legislatore discende dalla necessità di tutelare i vincoli sottostanti all'entrata, garantendo (senza limiti temporali) il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse della spesa a cui tali vincoli sono preordinati.

Diversa è invece la questione dei fondi accantonati, che godono di una minor tutela rispetto ai fondi vincolati.

L'ordinamento infatti ammette unicamente l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto derivante da accantonamenti risultanti dall'ultimo rendiconto approvato e non anche degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, la quale può avvenire solamente in sede di successiva variazione.

L'applicazione dell'avanzo presunto di amministrazione, vincolato e/o accantonato, sia in sede di prima approvazione che in occasione di successive variazioni, è subordinato all'approvazione nonché all'aggiornamento, da parte della giunta comunale, del prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione, che costituisce allegato al bilancio di previsione. La funzione di questo prospetto è quella

di verificare che l'andamento della gestione dell'esercizio precedente sia tale da garantire la formazione di detto avanzo e quindi che l'entrata allocata in bilancio sia conseguibile.

L'ordinamento infine vieta l'applicazione dell'avanzo presunto, destinato e libero, al bilancio di previsione, salvi i casi in cui, come accaduto in passato, l'approvazione del bilancio non intervenga dopo l'approvazione del rendiconto. L'applicazione al bilancio e l'utilizzo di queste risorse, quindi, è subordinato all'approvazione del rendiconto dell'esercizio e, per l'avanzo libero, alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Da sottolineare per concludere che *«Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi».*

Tenuto conto di quanto sopra, l'Ente non ha previsto, per l'annualità 2024, applicazione di avanzo di amministrazione al Bilancio di previsione 2024/2026.

## Parte Quarta – Il Fondo pluriennale vincolato

### 4.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd. "potenziata" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- *in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- *in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.*

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese.

Considerato che in base ai cronoprogrammi forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale al momento della redazione del bilancio di previsione e della presente nota integrativa, si prevede che tutti gli interventi programmati siano conclusi entro l'esercizio 2023 (quindi liquidati o liquidabili entro il 31/12 dell'anno di riferimento) non è previsto FPV di entrata per la parte investimenti sugli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2024/2026. Stessa cosa vale per le spese correnti potenzialmente interessate alla formazione del FPV di parte corrente.

La tabella che segue riporta l'evidenza della consistenza a zero del FPV di entrata sia di parte corrente che in c/capitale.

<b>Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	-	-	-
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
<b>Totale FPV Entrata</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2. le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Come già descritto nel paragrafo precedente, considerato che in base ai cronoprogrammi forniti ad oggi dall'Ufficio Tecnico Comunale si prevede che tutti gli interventi programmati siano conclusi entro l'esercizio 2023 (quindi liquidati o liquidabili entro il 31/12 dell'anno di riferimento) non è previsto FPV spesa per la parte investimenti sugli esercizi considerati nel bilancio di previsione 2024/2026. Stessa cosa



vale ad oggi per le spese di parte corrente potenzialmente interessate alla formazione del FPV di parte corrente.

La tabella che segue riporta l'evidenza della consistenza a zero del FPV di spesa sia di parte corrente che in c/capitale.

<b>Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	-	-	-
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
<b>Totale Spese FPV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Parte Quinta – Gli equilibri generali e parziali del Bilancio

### 5.1 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2024 e per il 2025-2026, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.

Di fatto, però, la sinteticità con cui viene presentata, attraverso le suddette tabelle, la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento, i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- Bilancio corrente**, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- Bilancio investimenti**, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- Bilancio movimento fondi**, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- Bilancio di terzi**, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

### 5.2 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità"*.

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, ossia da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, etc.) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
ENTRATE	2024	2025	2026
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.260.710,00	12.286.637,00	12.286.637,00
Trasferimenti correnti	841.414,00	841.414,00	841.414,00
Entrate Extratributarie	2.178.566,00	2.180.249,00	2.078.539,00
Permessi a costruire (ex OO.UU.) delle entrate in conto capitale destinati a spese correnti	71.000,00	71.000,00	71.000,00

Avanzo di amministrazione applicato a spese correnti	0	0	0
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	0	0	0
<b>Totale parziale</b>	<b>15.351.690,00</b>	<b>15.379.300,00</b>	<b>15.277.590,00</b>
<i>a detrarre: Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale</i>	36.028,00	36.028,00	36.028,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.315.662,00</b>	<b>15.343.272,00</b>	<b>15.241.562,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Spese correnti	15.222.162,00	15.312.172,00	15.241.562,00
Rimborso quota capitale mutui, finanziamenti, prestiti e debiti pluriennali	93.500,00	31.100,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.315.662,00</b>	<b>15.343.272,00</b>	<b>15.241.562,00</b>

### 5.3 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4°, 5° e 6° (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente) con le spese dei Titoli 2° e 3° da cui dovremmo però sottrarre l'intervento "Concessioni di crediti" che, come vedremo, sarà ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio. Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate per investimenti} \geq \text{Spese per investimenti}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE			
ENTRATE	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0	0	0
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	2.070.400,00	1.151.000,00	1.790.400,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0	0	0
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	0	0	0
<b>TOTALE titoli 4 + 5 + 6 + FPV</b>	<b>2.070.400,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.790.400,00</b>
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0	0	0
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizione di legge (+)	36.028,00	36.028,00	36.028,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0	0	0
Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0	0	0
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0	0	0
Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0	0	0
<b>TOTALE Rettifiche</b>	<b>-34.972,00</b>	<b>-34.972,00</b>	<b>-34.972,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.035.428,00</b>	<b>1.116.028,00</b>	<b>1.755.428,00</b>
<b>SPESE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	2.035.428,00	1.116.028,00	1.755.428,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0
	2.035.428,00	1.116.028,00	1.755.428,00
Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0	0	0
Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)	0	0	0
Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)	0	0	0

Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)	0	0	0
<b>TOTALE Rettifiche</b>	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.035.428,00</b>	<b>1.116.028,0</b>	<b>1.755.428,00</b>

### 5.4 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "Bilancio per movimento fondi" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie, quali:

- a) le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;
- b) i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;
- c) le riscossioni e le concessioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate movimento fondi} = \text{Spese movimento fondi}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

<b>EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI MOVIMENTO FONDI</b>			
<b>ENTRATE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Titolo 6 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>SPESE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

### 5.5 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9° ed al Titolo 7° ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: "La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile".

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Titolo 9° Entrate} = \text{Titolo 7° Spese}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

<b>EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI</b>			
<b>ENTRATE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2026</b>
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00
<b>SPESE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2026</b>
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.596.000,00	4.596.000,00	4.596.000,00

### **5.6 Equilibrio tra entrate e spese ricorrenti**

Ai fini di una corretta gestione degli equilibri generali di bilancio pare opportuno analizzare in questa sede l'articolazione e la relazione tra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196). E' generalmente definita a regime un'entrata che si presenta con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono considerati non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti continuativi dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2).

Sono, quindi, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- ✓ donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- ✓ gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- ✓ entrate per eventi calamitosi;
- ✓ alienazione di immobilizzazioni;
- ✓ accensioni di prestiti;

I contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre segnalare le spese per il recupero dell'evasione tributaria e ogni altra spesa che, per natura, sia non indispensabile e comunque rinunciabile.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti:

- ✓ le consultazioni elettorali o referendarie;
- ✓ i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- ✓ gli eventi calamitosi;
- ✓ le sentenze esecutive e gli atti equiparati;
- ✓ gli investimenti diretti;
- ✓ i contributi agli investimenti.

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/1, ribadisce che l'evidenziazione delle entrate e delle spese non ricorrenti deve essere indicata nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione al fine di consentire il controllo dell'equilibrio sostanziale di parte corrente. In generale, infatti si può affermare che tale valutazione abbia incidenza esclusivamente nella determinazione degli equilibri di parte corrente, poiché le entrate correnti ricorrenti devono finanziare la spesa corrente ricorrente, mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese correnti non ricorrenti e la spesa in conto capitale.

Occorre infine sottolineare che sull'argomento, l'orientamento della Corte dei Conti è lievemente diverso da quello del principio contabile sopra richiamato. La Corte infatti, nei questionari allegati alla Delibera 22/2016 della Sezione autonomie, indica tra le entrate anche i canoni da concessioni pluriennali e le sanzioni al Codice della Strada. Ai fini quindi del corretto operare, la definizione di entrata a regime è quella che deve guidare gli operatori e gli addetti al controllo nella corretta classificazione delle voci, considerando che un'entrata può definirsi a regime se concorrono due elementi:

- ✓ è iscritta con continuità negli ultimi cinque esercizi;
- ✓ ha importo costante nel tempo.

Occorre sottolineare che la riduzione storicizzata di alcune fonti di entrata evidenzia ad oggi uno squilibrio strutturale importante, venendo meno parte delle risorse necessarie per garantire la copertura di spese che hanno ormai raggiunto un considerevole grado di consolidamento. In particolare sono anni che gli equilibri vengono garantiti grazie ad entrate di natura straordinaria (in particolare le entrate per recupero evasione).

Considerato che, anche il Comune di Collesalveti, come la maggior parte degli enti locali, ha iscritto con continuità negli ultimi cinque esercizi entrate per recupero evasione, ad oggi non classificate come ricorrenti nelle stampe di bilancio, occorre stabilire, per valutare la corretta tenuta degli equilibri, quale parte di tali consistenze possa essere considerata costante nel tempo e quindi utile ai fini dell'equilibrio di parte corrente.

Per stabilirlo si è ritenuto di poter utilizzare la media (sottostimata) degli ultimi cinque anni e considerare entrata ricorrente – e quindi destinata alla spesa corrente ricorrente – quella che rientra nella media.

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano le quadrature tra entrate ricorrenti e non ricorrenti, calcolate secondo le regole su menzionate e assunte. Dal prospetto si evince che per la parte corrente è presente sul triennio un surplus di entrate correnti ricorrenti pari ad € 607.178,10 annualità 2024, € 554.178,10 annualità 2025 ed € 554.178,10 annualità 2026 che finanziano spese correnti non ricorrenti, mentre per la parte investimenti, dove sono presenti solo entrate di natura non ricorrente, è presente un saldo pari a 0 rispetto alla copertura delle spese non ricorrenti. Entrambi gli equilibri quindi risultano rispettati.

Equilibrio di parte corrente	2024	2025	2026
A) Entrate Correnti Ricorrenti (+)	13.204.871,00	13.235.481,00	13.133.771,00
B) Entrate correnti Non Ricorrenti "A REGIME" (+) (Recupero evasione + CDS) (Media accertamenti ultimi 5 anni)	1.039.351,24	1.039.351,24	1.039.351,24
<b>C) Totale Entrate "A REGIME" (A+B)</b>	<b>14.244.222,24</b>	<b>14.274.832,24</b>	<b>14.173.122,24</b>
D) Spese Correnti Ricorrenti (-)	13.637.044,14	13.720.654,14	13.618.944,14
<b>E) Saldo Equilibri parte corrente Ricorrente</b>	<b>607.178,10</b>	<b>554.178,10</b>	<b>554.178,10</b>
F) Entrate correnti Non ricorrenti (+) (al netto di quelle che finanziano la spesa in C/Capitale) (+) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	1.071.439,76	1.068.439,76	1.068.439,76
G) Spese Correnti Non Ricorrenti (-)	1.678.617,86	1.622.617,86	1.622.617,86
<b>H) Saldo Equilibri parte corrente Non Ricorrente (G-H)</b>	<b>-607.178,10</b>	<b>-554.178,10</b>	<b>-554.178,10</b>
<b>I) Equilibrio Generale di parte corrente (E+H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Equilibrio di parte investimenti	2024	2025	2026
A) Entrate C/Capitale Non Ricorrenti (+) al netto di quelle che finanziano la spesa in C/Corrente	1.999.400,00	1.080.000,00	1.719.400,00
B) Entrate di parte corrente Non Ricorrenti che finanziano spese di investimento (CdS) (+)	36.028,00	36.028,00	36.028,00
C) Spese C/Capitale Non Ricorrenti (-)	2.035.428,00	1.116.028,00	1.755.428,00
<b>D) Saldo Equilibri parte investimenti Non Ricorrente (A+B-C)*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Di seguito l'elenco dettagliato delle entrate e delle spese non ricorrenti del bilancio di previsione 2024/2026.

#### ENTRATE NON RICORRENTI

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
38	1	TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili (Recupero Evasione)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	2	TA.SI. Tassa sui Servizi Indivisibili (Recupero Evasione Ruoli)	500,00	500,00	500,00
58	0	I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili (Recupero evasione)	3.000,00	0,00	0,00
59	0	I.M.U. - Sperimentale (Recupero evasione)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
59	1	I.M.U. - Sperimentale (Recupero Evasione Ruoli)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
91	1	TA.R.e S. -Tassa Rifiuti e Servizi (Recupero Evasione Ruoli)	500,00	500,00	500,00
91	8	TA.RI. - Tassa sui Rifiuti (nuova codifica 2017) (Recupero Evasione)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
91	9	TA.RI. - Tassa sui Rifiuti (nuova codifica 2017) (Recupero Evasione Ruoli)	500,00	500,00	500,00
120	0	RISTORI COMPENSATIVI LEGGE DI BILANCIO - Trasferimenti correnti Stato	125.000,00	125.000,00	125.000,00
120	3	RISTORO IMU/TASI (PIANI DI SICUREZZA) - Trasferimenti correnti Stato (U180/20)	18.900,00	18.900,00	18.900,00
120	5	RISTORO IMU Abitazione principale - Trasferimenti correnti Stato	21.300,00	21.300,00	21.300,00
120	6	RISTORO IMU Terreni e immobili rurali - Trasferimenti correnti Stato	51.010,00	51.010,00	51.010,00

120	9	ORGANI ISTITUZIONALI - Ristoro indennità di carica amministratori comunali - Trasferimenti correnti Stato (U 20/20 - 35/20)	62.200,00	62.200,00	62.200,00
123	0	EMERGENZA ABITATIVA (MOROSITA' INCOLPEVOLE) - Trasferimenti correnti Stato (U980/10)	39.300,00	39.300,00	39.300,00
123	1	EMERGENZA ABITATIVA (5xmille) - Trasferimenti correnti Stato (U980/9-U970/1+U950/8+U980/31+U950/28)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Trasferimenti correnti Stato (U269/4-U250/12-U250/13-U250/26-U260/1-U265/7)	53.780,00	53.780,00	53.780,00
125	3	GESTIONE RISORSE UMANE - (Assunzioni L 178/2020) - Trasferimenti correnti Stato (U 955/10 + U 955/12 + U 983/10)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
130	1	BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti dallo Stato - (U 510.7)	8.470,00	8.470,00	8.470,00
150	0	DIRITTO ALLO STUDIO - Trasferimenti correnti Regione (U470/11+U470/9)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
150	4	ISTRUZIONE (Piano Reg.le Riparto F.do Naz.le Sistema Integrato Educazione e Istruzione) - Trasferimenti correnti Regione (U460/10+U470/2+470/6+U470/8+470/18)	92.300,00	92.300,00	92.300,00
150	15	BIBLIOTECA - Trasferimenti correnti da Famiglie (U510/5+U510/6+510/8+521/3)	500,00	500,00	500,00
160	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Trasferimenti correnti Regione (U250/17+U250/18+U 250/22+250/23+250/24+U260/6+U265/9+U269/8+269/9+270/0)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
210	1	CALAMITA' NATURALI - Trasferimenti correnti Regione (U799/0+U799/2)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
211	6	PROGETTI EDUCATIVI - Trasferimenti correnti ISP (U950/5)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
214	0	EMERGENZA ABITATIVA (INTEGRAZIONE CANONI) - Trasferimenti correnti Regione (U980/16)	35.869,00	35.869,00	35.869,00
220	1	ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE (GEST. ASSOCIATA-Trasp.Disabili) - Trasferimenti correnti Provincia (U980/6)	15.680,00	15.680,00	15.680,00
236	0	DEMOGRAFICI (Rilevazioni ISTAT) - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (U250/6+U250/7+U269/2)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
330	4	GESTIONE RISORSE UMANE - Incassi per azioni in surroga (U69/10-U69/11)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
330	6	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Incassi per azioni in surroga (U280/1)	250,00	250,00	250,00
340	0	SANZIONI AMM.VE CdS escluso Velocita' (ex art.208)	106.760,00	106.760,00	106.760,00
340	1	SANZIONI AMM.VE CdS escluso Velocita' (ex art.208) - (Recupero evasione)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
340	2	SANZIONI AMM.VE CdS Velocita' proprie (ex art.142 co.12 ter) - (Recupero evasione)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
340	3	SANZIONI AMM.VE (diverse da CDS)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
340	4	SANZIONI AMM.VE CdS Velocita' proprie (ex art.142 co.12 ter)	119.000,00	119.000,00	119.000,00
370	0	EDILIZIA PRIVATA - Proventi da sanzioni per Violazione di norme edilizie ed urbanistiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00
380	0	SANZIONI AMBIENTALI - Proventi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
430	3	CULTURA - Trasferimenti correnti ISP (U550/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
470	11	CANONE TERRENO LOTTI PANDOLANO (Cap. U 181/1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
480	3	INTERESSI ATTIVI da altri soggetti	100,00	100,00	100,00
550	0	INTROITI e Rimborsi diversi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
550	6	DIRITTI NOTIFICA ALTRI ENTI PUBBLICI - Rimborsi, recuperi e restituzione somme	2.500,00	2.500,00	2.500,00
550	7	TUTELA AMBIENTALE (PREVENZIONE RANDAGISMO) - Rimborsi spese sostenute	200,00	200,00	200,00
550	9	GESTIONE RISORSE UMANE - Introiti e rimborsi diversi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569	25	GESTIONE RISORSE UMANE - Rimborsi in entrata incentivi avvocatura (U40/10-U40/11-U68/7)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
600	3	GESTIONE PATRIMONIO - Proventi alienazioni patrimoniali	1.569.400,00	740.000,00	1.379.400,00
800	0	EDILIZIA PRIVATA - Permessi a costruire (OOUU)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
804	0	ESTINZIONE VINCOLI CONVENZIONALI - Trasferimento c/cap da Famiglie (U1200/22)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
804	1	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO - Trasferimenti c/cap da Famiglie (U1255/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
806	3	TUTELA AMBIENTALE (CONCESSIONE CAVE) - Trasferimenti c/cap da Imprese (U1375/3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
997	0	GESTIONE RISORSE UMANE - Entrate per c/terzi (U 1471/0)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1026	0	LAVORI PUBBLICI - Costituzione depositi cauzionali (U1500/0)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1026	1	GARE E CONTRATTI (FESTE E FIERE) - Costituzione depositi cauzionali (U1500/1)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1026	2	MANUTENZIONI - Costituzione depositi cauzionali (U1500/2)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1027	0	GESTIONE PATRIMONIO - Restituzione depositi cauzionali c/o terzi (U1501/0)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1036	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1036	1	ENTRATE TRIBUTARIE (TEFA) - Riscossione imposte per conto terzi (U1510/1)	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1036	2	GARE E CONTRATTI - Riscossione imposte per conto terzi (U1510/2)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1036	3	POLIZIA MUNICIPALE - Altre entrate per conto terzi (U1510/3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1036	4	ENTRATE TRIBUTARIE - Riscossione imposte per conto terzi (U1510/4)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1036	5	SERVIZI SOCIALI - Riscossione imposte per conto terzi (U1510/5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1056	0	GARE E CONTRATTI - Costituzione depositi cauzionali (U1530/0)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1056	1	SPORT - Costituzione depositi cauzionali di terzi (U1530/1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1056	2	SERVIZI AL CITTADINO - Restituzione depositi cauzionali di terzi (U1530/2)	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## SPESE NON RICORRENTI

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
40	15	PERSONALE DIPENDENTE - Straordinario	21.279,86	21.279,86	21.279,86
250	12	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Straordinari (fin.Trasf. dallo Stato) (E124/0)	16.080,00	16.080,00	16.080,00
250	17	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Straordinari (fin.Trasf. Regione) (E160/0)	15.117,16	15.117,16	15.117,16
40	10	AVVOCATURA (Incentivo) - Retribuzioni accessorie (E569/25)	7.558,58	7.558,58	7.558,58
125	11	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO (Entrate tributarie) - Retribuzioni accessorie (Incentivo Rec.Eva IMU/TARI)	11.337,00	11.337,00	11.337,00
220	9	LAVORI PUBBLICI (Incentivi progettazione) - Retribuzioni accessorie (E550/3)	24.006,00	24.006,00	24.006,00
250	6	DEMOGRAFICI (Compensi Rilevazioni ISTAT) - Indennita' e compensi (E236/0)	5.290,00	5.290,00	5.290,00
955	11	SERVIZI SOCIALI - Retribuzioni accessorie (Fin. E 125/3)	1.127,00	1.127,00	1.127,00
310	6	POLIZIA MUNICIPALE (Personale TD) - Retribuzioni fisse (fin sanz Cds art.142 co.ter)	5.661,00	5.661,00	5.661,00
250	26	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Buoni Pasto (fin.Trasf. dallo Stato) (E124/0)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	11	AVVOCATURA (Incentivo) - Oneri riflessi (E569/25)	1.798,94	1.798,94	1.798,94
125	12	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO (Entrate tributarie) - Oneri riflessi (Incentivo Rec.Eva IMU/TARI)	2.699,00	2.699,00	2.699,00
220	10	LAVORI PUBBLICI (Incentivo Progettazione) - Oneri riflessi (E550/3)	5.953,49	5.953,49	5.953,49

250	7	DEMOGRAFICI (Compensi Rilevazioni ISTAT) - Oneri sociali (E236/0)	1.260,00	1.260,00	1.260,00
250	13	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Oneri riflessi su straordinari (fin.Trasf.dallo Stato) (E124/0)	3.830,00	3.830,00	3.830,00
250	18	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Oneri riflessi su straordinari (fin.Trasf.Regione) (E160/0)	3.597,88	3.597,88	3.597,88
310	7	POLIZIA MUNICIPALE (Personale TD) - Oneri riflessi (finanz.sanzioni CdS art 142 co.ter)	1.359,00	1.359,00	1.359,00
955	13	SERVIZI SOCIALI - Contributi Trf/Tfs (Fin. E 125/3)	2.467,00	2.467,00	2.467,00
310	1	POLIZIA MUNICIPALE - Contributi f.di pensione (fin.sanz.CdS Lett.C ex art.208)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68	7	AVVOCATURA (Incentivo) - Irap (E569/25)	642,48	642,48	642,48
147	5	ENTRATE TRIBUTARIE - Irap incentivo IMU/TARI	964,00	964,00	964,00
245	2	LAVORI PUBBLICI (Incentivi progettazione) - Irap (E550/3)	2.040,51	2.040,51	2.040,51
269	2	DEMOGRAFICI (Compensi Rilevazioni ISTAT) - Irap (E236/0)	450,00	450,00	450,00
269	4	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Irap (fin.Trasf.dallo Stato) (E124/0)	1.370,00	1.370,00	1.370,00
269	8	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Irap (fin.Trasf.Regione) (E160/0)	1.284,96	1.284,96	1.284,96
336	2	POLIZIA MUNICIPALE - Irap (fin.sanz.CdS art.142 co.ter)	528,00	528,00	528,00
68	2	AFFARI INTERNI (CONTENZIOSO) - Imposte registro e bollo	500,00	500,00	500,00
63	2	ECONOMO COMUNALE - Imposte e tasse	1.500,00	1.500,00	1.500,00
984	1	SERVIZI CITTADINO - Imposte e tasse	150,00	150,00	150,00
63	6	ECONOMO COMUNALE - Giornali e riviste	500,00	500,00	500,00
63	3	ECONOMO COMUNALE - Pubblicazioni	700,00	700,00	700,00
75	1	PROVVEDITORATO - Pubblicazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00
510	5	BIBLIOTECA (Pubblicazioni) - Acquisto beni (E150/15)	500,00	500,00	500,00
510	7	BIBLIOTECA - (Pubblicazioni) - Acquisto beni (E 130/1)	8.470,00	8.470,00	8.470,00
320	8	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM - Acqu.beni	500,00	500,00	500,00
63	5	ECONOMO COMUNALE - Carta e cancelleria	500,00	500,00	500,00
50	6	DATORE DI LAVORO (ACQUISTO DPI) - Acquisto beni	1.500,00	1.500,00	1.500,00
320	0	POLIZIA MUNICIPALE - Vestiario (fin.CdS ex art.142 co12 ter)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
320	1	POLIZIA MUNICIPALE - Vestiario	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63	4	ECONOMO COMUNALE - Materiali tecnico-specialistici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
630	1	MANUTENZIONE STRADE -Acq.Beni (fin.sanz.CdS Lett.A ex art.208)	7.529,00	7.529,00	7.529,00
780	2	PROTEZIONE CIVILE - Acquisto beni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	0	ORGANI ISTITUZIONALI - Acquisto beni rappresentanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
260	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI AMM/VE - Acquisto di beni	6.000,00	0,00	0,00
260	1	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Acquisto beni - (fin.Trasf.dallo Stato) (E124/0)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
260	6	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Acquisto beni - (fin.Trasf.Regione) (E160/0)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
60	23	PROVVEDITORATO - Acquisto altri beni consumo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63	7	ECONOMO COMUNALE - Altri materiali di consumo	1.300,00	1.300,00	1.300,00
780	3	PROTEZIONE CIVILE - Acquisto altri beni di consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	1	CONSIGLIO COM/LE-COMMISSIONI COMUNALI - Gettoni	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20	20	ORGANI ISTITUZIONALI - Indennità di carica amministratori comunali (Fin. Trasf. Correnti Stato) (E 120/9)	62.200,00	62.200,00	62.200,00
20	7	ORGANI ISTITUZIONALI - Rimborso datori lavoro amministratori	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	13	ORGANI ISTITUZIONALI - Rimborsi viaggi e missioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	32	SERVIZI GENERALI - Indennita' missione	500,00	500,00	500,00
90	12	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Indennita' missione	600,00	600,00	600,00
240	2	LAVORI PUBBLICI - Indennita' missione	500,00	500,00	500,00
740	1	AMBIENTE - Indennita' missione	500,00	500,00	500,00
970	31	SERVIZI SOCIALI - Indennita' missione	500,00	500,00	500,00
20	4	ORGANI ISTITUZIONALI - Prestazioni servizi per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'	2.500,00	2.500,00	2.500,00
550	1	CULTURA - Spese per convegni e mostre (fin.trasf.ISP) (E430/3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	9	ORGANI ISTITUZIONALI - Servizi per formazione	700,00	700,00	700,00
790	10	PROTEZIONE CIVILE - Accesso a banche dati	250,00	250,00	250,00
941	0	MANUTENZIONE AREE A VERDE - Prestazione servizi (Fin. E 801/0)	71.000,00	71.000,00	71.000,00
180	20	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (PIANI DI SICUREZZA) - Prestazione servizi (E120/3)	18.900,00	18.900,00	18.900,00
181	1	GESTIONE PATRIMONIO - Manutenzione ordinaria (Cap. E 470/11)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
640	3	MANUTENZIONE STRADE -Prest.Serv. (fin.entr.sanz.amm/ve ex art.142co12 ter)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
640	5	MANUTENZIONE AREE ex CMF e via Colombaie - Prest.servizi (Fin.Canoni) (E470/8-E470/10)	40.700,00	40.700,00	40.700,00
799	0	CALAMITA' NATURALI - Prestazioni servizi (fin. Contr.Reg/le) (E210/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	3	AFFARI INTERNI (PATROCINIO LEGALE) - Prestazione di servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	8	ORGANI ISTITUZIONALI (Comunicazione istituzionale) - Prestazioni servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
181	2	GESTIONE PATRIMONIO - Altre prestazioni professionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
240	11	LAVORI PUBBLICI - Perizie e Indagini	30.000,00	4.000,00	4.000,00
330	20	POLIZIA MUNICIPALE - Prestioni servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
330	1	BENESSERE ANIMALE - Prest.servizi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
790	0	PROTEZIONE CIVILE - Prestazione servizi	3.950,00	3.950,00	3.950,00
135	8	GARE E CONTRATTI (Pubblicazione bandi) - Prestazioni servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63	1	ECONOMO COMUNALE - Spese postali	500,00	500,00	500,00
181	0	GESTIONE PATRIMONIO - Spese notarili	7.200,00	7.200,00	7.200,00
60	20	AFFARI GENERALI (Rimborsi spese di notifica) - Altre spese servizi amministrativi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
265	7	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Prestazioni servizi (fin.Trasf.dallo Stato) (E124/0)	23.000,00	23.000,00	23.000,00
265	8	CONSULTAZIONI ELETTORALI AMM/VE - Prestioni servizi	24.000,00	0,00	0,00
265	9	CONSULTAZIONI ELETTORALI - Prestazioni servizi (fin.Trasf.Regione) (E160/0)	24.000,00	24.000,00	24.000,00
20	27	PARI OPPORTUNITA' - Spese commissioni e comitati	2.000,00	2.000,00	2.000,00
740	11	EDILIZIA PRIVATA - Spese commissioni e comitati	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	3	CONS.COM/LE-GRUPPI CONSILIARI - Prestazioni servizi	500,00	500,00	500,00
20	10	PARI OPPORTUNITA' - Prestazioni di servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00



460	6	SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE - Prestazione servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
790	1	CALAMITA' NATURALI - Prestazione servizi	100,00	100,00	100,00
790	2	PROTEZIONE CIVILE - Altri servizi diversi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
970	7	SERVIZIO CIVILE - Prestazioni di servizi	3.318,00	3.318,00	3.318,00
970	30	EMERGENZA ABITATIVA -Prestaz.Servizi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
268	0	DEMOGRAFICI (Trasf. CIE) -Trasferimenti correnti Stato (E290/0)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
66	0	GARE E CONTRATTI - Trasferimenti ANAC	4.000,00	4.000,00	4.000,00
240	9	LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ANAC	500,00	500,00	500,00
943	0	TUTELA AMBIENTALE - Trasferimenti alla Regione	500,00	500,00	500,00
66	3	GESTIONE RISORSE UMANE - Trasferimenti correnti a Comuni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	4	GESTIONE RISORSE UMANE (Personale comandato) - Trasferimenti correnti a Comuni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
830	5	TURISMO - Trasferimenti correnti a Comuni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
980	6	ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE (GEST. ASSOCIATA) - Trasferimenti correnti Comuni (fin.Trasf. Provincia) (E220/1)	15.680,00	15.680,00	15.680,00
980	9	EMERGENZA ABITATIVA (5xmille) - Trasferimenti correnti a famiglie (Fin. Trasf. Stato) (E123/1)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
980	16	EMERGENZA ABITATIVA (INTEGRAZIONE CANONI) - Trasferimenti correnti a famiglie (fin. Contr.Reg/le) (E214/0)	35.869,00	35.869,00	35.869,00
980	5	ENTRATE TRIBUTARIE (TA.RI) - Agevolazioni a famiglie	255.000,00	255.000,00	255.000,00
980	10	EMERGENZA ABITATIVA (MOROSITA' INCOLPEVOLE) - Trasferimenti correnti a famiglie (fin. Contr.Stato) (E123/0)	39.300,00	39.300,00	39.300,00
980	13	EMERGENZA ABITATIVA - Trasferimenti correnti imprese partecipate	10.300,00	10.300,00	10.300,00
334	0	POLIZIA MUNICIPALE (Contributo affitto caserme) - Trasferimenti correnti Imprese	5.000,00	5.000,00	5.000,00
950	5	PROGETTI EDUCATIVI - Trasferimenti a imprese (E211/6)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1073	2	SVILUPPO AGRICOLO -Trasferimenti a imprese	500,00	500,00	500,00
470	9	DIRITTO ALLO STUDIO (SCUOLE PARITARIE) - Trasferimenti correnti ISP (E150/0)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
980	18	EMERGENZA ABITATIVA - Trasferimenti correnti ISP	7.800,00	7.800,00	7.800,00
980	20	CITTADINANZA ATTIVA - Trasferimenti correnti ISP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
150	1	ENTRATE TRIBUTARIE (IMU/TASI) - Rimborsi imposte e tasse correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
150	5	ENTRATE TRIBUTARIE (ICP/COSAP) - Rimborsi imposte e tasse correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
150	6	ENTRATE TRIBUTARIE (ADD.LE IRPEF) - Rimborsi imposte e tasse correnti	500,00	500,00	500,00
901	0	ENTRATE TRIBUTARIE (TA.RI/TARES) - Rimborsi imposte e tasse correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
337	1	POLIZIA MUNICIPALE - Rimborsi a famiglie somme non dovute	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403	2	ISTRUZIONE - Rimborsi di somme incassate in eccesso da Famiglie	100,00	100,00	100,00
940	15	TUTELA AMBIENTALE - Rimborsi somme non dovute a Famiglie	200,00	200,00	200,00
1024	0	SERVIZI CIMITERIALI - Rimborsi a famiglie somme non dovute	500,00	500,00	500,00
50	10	SERVIZI GENERALI - Rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	500,00
75	10	GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORE - Rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	500,00
150	3	ENTRATE TRIBUTARIE - Rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	250,00	250,00	250,00
290	5	FONDO CONTENZIOSO IN CORSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
69	11	GESTIONE RISORSE UMANE - Sanzioni (successiva rivalsa) (E330/4)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69	4	AFFARI INTERNI (SPESE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI) - Altre spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
609	1	SPORT - Indennizzi ISP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
69	0	AFFARI INTERNI (ONERI DA CONTENZIOSO) - Altre spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
150	2	ENTRATE TRIBUTARIE - Oneri da contenzioso	500,00	500,00	500,00
337	2	POLIZIA MUNICIPALE - Oneri da contenzioso	1.500,00	1.500,00	1.500,00
280	1	SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Spese correnti per azioni in surroga (E330/6)	250,00	250,00	250,00
1255	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - (fin.Magg.Oneri esproprio) (E804/1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1212	12	MANUTENZIONI - Acquisto attrezzature (fin. Alienazioni)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1219	0	POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto attrezzature (fin.sanz. CdS Lett.B ex art.208)	7.529,00	7.529,00	7.529,00
1219	1	POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto attrezzature (ex art.142 co.12 ter)	8.891,00	8.891,00	8.891,00
1219	2	POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto attrezzature (fin.sanz.CdS Lett.C ex art.208)	5.057,00	5.057,00	5.057,00
1300	3	VIABILITA' - Acquisto attrezzature (Fin. CDS ex art. 142 co.12 ter)	14.551,00	14.551,00	14.551,00
1300	1	INTERVENTI VIABILITA' COM.LE (Fin.OO.UU)	275.000,00	290.000,00	290.000,00
1300	13	INTERVENTI VIABILITA'COM.LE (Fin.Tit.4'Alienazioni)	500.000,00	500.000,00	0,00
1375	75	PNRR-M2C4-INV.2.2-CUP G39J21022860004 - INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - (Fin. Contributo UE)(E720/75)	90.000,00	0,00	0,00
1400	8	MANUT.STRAORD.CIMITERI COM.LI (Fin. OO.UU)	15.000,00	0,00	0,00
1280	7	INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI - (fin. Alienazioni)	282.460,00	0,00	0,00
1200	21	LAVORI PUBBLICI - Acquisizione immobili (fin. Alienazioni)	0,00	0,00	250.000,00
1200	22	INTERVENTI PATRIMONIO COM.LE (fin. E804/0)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1200	24	LAVORI PUBBLICI - Interventi su edifici comunali (fin. Alienazioni)	600.000,00	136.000,00	961.460,00
1375	3	INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE - (fin. proventi cave) (E806/3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1214	1	EDILIZIA PRIVATA (Restituzione OO.UU.) - Fin. OO.UU.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1338	1	GESTIONE PATRIMONIO - Destinazione quota 10% alienazioni (art. 56-bis DL 69/2013) (Fin. Alienazioni)	156.940,00	74.000,00	137.940,00
1501	0	GESTIONE PATRIMONIO - Costituzione depositi cauzionali c/o terzi (E1027/0)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500	0	LAVORI PUBBLICI - Restituzione depositi cauzionali (E1026/0)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1500	1	GARE E CONTRATTI (FESTE E FIERE) - Restituzione depositi cauzionali (E1026/1)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1500	2	MANUTENZIONI - Restituzione depositi cauzionali (E1026/2)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1530	0	GARE E CONTRATTI - Restituzione depositi cauzionali (E1056/0)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1530	1	SPORT - Restituzione depositi cauzionali di terzi (E1056/1)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1530	2	SERVIZI AL CITTADINO - Restituzione depositi cauzionali di terzi (E1056/2)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1510	1	ENTRATE TRIBUTARIE (TEFA) - Versamento imposte per conto terzi (E1036/1)	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1510	2	GARE E CONTRATTI - Versamento imposte per conto terzi (E1036/2)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1510	4	ENTRATE TRIBUTARIE - Versamento imposte per conto terzi (E1036/4)	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1510	5	SERVIZI SOCIALI - Versamento imposte per conto terzi (E1036/5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1471	0	GESTIONE RISORSE UMANE - Uscite per c/terzi (E 997/0)	0,00	0,00	0,00
1510	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1510	3	POLIZIA MUNICIPALE - Altre entrate per c/terzi (E1036/3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Parte Sesta – Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

### 6.1 Il Pareggio di Bilancio

Con il 31 dicembre 2015 hanno cessato di avere applicazione l'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del *patto di stabilità interno* degli enti locali (comma 707 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Il Patto di stabilità è stato uno degli aspetti che per anni ha rivestito maggiore importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che lo stesso produceva sugli equilibri di bilancio non solo dell'anno di competenza, ma anche degli anni a seguire, limitando notevolmente l'azione dell'Ente negli ultimi esercizi.

Contemporaneamente al venir meno di questo vincolo, la Legge 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto, a partire dall'esercizio 2016, che il concorso degli enti locali e delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica avvenga attraverso il pareggio di bilancio di cui alla Legge 243/2012 (art.1 commi da 709 a 734).

Tuttavia, a tutto vantaggio di una possibile ripresa degli investimenti, è stata prevista l'applicazione del pareggio di bilancio in forma leggera rispetto a quanto previsto dalla legge 243/2012, essendo previsto il pareggio di sola competenza.

Il saldo di competenza è infatti inteso come saldo tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato), e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio). Tale saldo deve assumere un valore non negativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale.

Ad oggi, inoltre, i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2020 quindi già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti perciò si considerano in equilibrio *“in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Di seguito l'allegato al bilancio di previsione finanziario 2024–2026 relativo all'equilibrio economico finanziario:

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.607.534,38			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	15.280.690,00	15.308.300,00	15.206.590,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	15.222.162,00	15.312.172,00	15.241.562,00
di cui: - fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.373.901,00	1.379.458,00	1.379.458,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	93.500,00	31.100,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-34.972,00	-34.972,00	-34.972,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	71.000,00	71.000,00	71.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	36.028,00	36.028,00	36.028,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.070.400,00	1.151.000,00	1.790.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	71.000,00	71.000,00	71.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività	(-)	0,00	0,00	0,00

finanziaria				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	36.028,00	36.028,00	36.028,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.035.428,00	1.116.028,00	1.755.428,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Parte Settima – Organismi strumentali e partecipazioni

### 7.1 Enti ed organismi strumentali

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga:

"...

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

Il Comune di Collesalvetti possiede le seguenti partecipazioni:

<b>Società</b>	<b>Sede legale</b>	<b>Sito internet</b>
<b>A.S.A. Azienda Servizi Ambientali Spa</b>	Via del Gazometro 9 - 57122 Livorno	www.asaspa.it
<b>A.T.L. Srl - in liquidazione</b>	Via Meyer Carlo 57 - 57127 Livorno	www.atl.livorno.it
<b>Interporto Toscano Vespucci Spa</b>	Via delle colline 100 - 57010 Guasticce	www.interportotoscano.com
<b>Casa Livorno e Provincia Spa</b>	Viale Nievo Ippolito 56/61 - 57122 Livorno	www.casalp.it
<b>Porto industriale di Livorno SPIL Spa</b>	Scali del Corso 5 - 57123 Livorno	www.spil.livorno.it
<b>Retiambiente spa</b>	Via A. Bellatalla 1 - 56121 Pisa	www.retiambiente.it

Per un maggior dettaglio sulle quote possedute dall'Ente in ciascuna società sopra indicata si rimanda al prospetto a pag. 25.